



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 58 – 19 NOVEMBRE 2025

Riunione del 10/11/2025

39.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. **ASD SP OLIMPIA TEODORA** in persona del Presidente p.t. Sig. Giuseppe Poggi
- Sig. **Giuseppe Poggi** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD SP OLIMPIA TEODORA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 15 settembre 2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

- **Olimpia Teodora ASD**, in persona del Presidente p.t., violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 18 Statuto FIPAV, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 74 del Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, per non avere il Sodalizio, dopo il tesseramento delle atlete A. B. e N. D., provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale al versamento della somma di € 4.800,00 dovuta in favore della Teodora Settore Giovanile Asd a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalle atlete;
- **Giuseppe Poggi**, n.q. di Presidente della Olimpia Teodora ASD, violazione degli artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 18 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 61 R.A.T., artt. 1 e 5 Codice Etico, artt. 1, 75 del Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, per non avere il Sodalizio, dopo il tesseramento delle atlete A. B. e N. D., provveduto nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale al versamento della somma di € 4.800,00 dovuta in favore della Teodora Settore Giovanile Asd a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dalle atlete;



La Procura Federale aveva aperto il procedimento in parola, a seguito dell'esposto del 19 giugno 2025, con il quale la Teodora Settore Giovanile, comunicava che a seguito del recesso esercitato dalle atlete *A. B. e N. D.*, le stesse erano state tesserate dalla Olimpia Teodora, la quale non aveva versato il premio di compensazione pari ad € 4.800,00 dovuto alla esponente.

A seguito di supplemento di istruttoria, l'Ufficio Tesseramento confermava alla Procura, sia l'avvenuto tesseramento delle suddette atlete da parte della Olimpia Teodora che l'importo dovuto a titolo di premio di compensazione in € 4.800,00

Quest'ultimo sodalizio ed il suo presidente p.t. sig. Giuseppe Poggi, inoltravano alla Procura una memoria difensiva nella quale, pur non negando il mancato versamento del citato indennizzo, giustificavano il loro comportamento, precisando di essere creditori della Teodora Settore Giovanile di una somma quasi uguale al premio di compensazione, per aver effettuato pagamenti per tale importo in nome della esponente, sia in favore della Federazione che dell'allenatore in pagamento di compensi a questi spettanti.

La procura, non ritenendo che la difesa esposta potesse comportare un'esimente di responsabilità per gli indagati li deferiva innanzi a questo Tribunale.

il Collegio, con provvedimento del 18 settembre 2025, verificata la necessità di instaurare il procedimento disciplinare nei confronti dei deferiti, li convocava per l'udienza del 10 novembre da tenersi in modalità telematica.

A tale udienza si collegava il sostituto procuratore, avv. Fulvia Finotti, la quale informava il Collegio che la Procura aveva prestato il consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta degli incolpati, formulata ai sensi dell'art. 33 Reg. Giur., individuando la sanzione da comminare in due mesi di sospensione per il presidente, e la multa di € 1.200,00 per il sodalizio.

Si collegava anche l'avv. Francesco Zoli per i prevenuti, il quale confermava quanto dichiarato dal sostituto procuratore.

Il Collegio si ritirava in Camera di Consiglio per la valutazione sulla congruità delle sanzioni proposte concordate tra gli indagati e la Procura Federale e, all'esito, riteneva congrue le sanzioni concordate tra gli indagati e la Procura Federale.

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato Poggi Giuseppe, nella sua qualità di presidente del sodalizio ASD SP Olimpia Teodora, la sanzione della



sospensione da ogni attività federale per mesi due, e la multa di € 1.200,00 al citato sodalizio.

Roma, 12 Novembre 2025

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 Novembre 2025